

CAMERA DEI DEPUTATI N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOIOLI VIGANÒ, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, TEALDI, ZANFERRARI AMBROSO, TORCHIO

Norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Presentata il 14 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e di una sua adeguata tutela è, da sempre, presente all'attenzione politica della Democrazia cristiana.

Ne è stata, fra l'altro, dimostrazione la proposta di legge n. 203, prima firmataria la democristiana senatrice Ceccarelli, presentata al Senato il 5 ottobre 1983, la quale, collegandosi alle scelte di fondo della nostra Costituzione ed alla risoluzione n. 28 del 1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, riconosce, appunto, il valore sociale del lavoro casalingo e ne dà una precisa definizione giuridica, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Fondo sociale europeo per la costi-

tuzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, al fine di mettere a frutto sociale le articolate professionalità che le stesse sviluppano all'interno del nucleo familiare.

Vigile è stata anche l'attenzione del nostro partito al fine di assicurare alle persone pienamente addette alle cure della propria famiglia la possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dimostrata altresì dalla proposta di legge n. 1461, presentata alla Camera nella IX legislatura dall'onorevole Cristofori e da numerosi altri parlamentari della Democrazia cristiana, nonché dalla proposta di legge n. 748, presentata, nel corso

della X legislatura, dall'onorevole Anselmi ed altri parlamentari appartenenti al gruppo democristiano.

La particolare rilevanza sociale delle problematiche illustrate induce pertanto a ripresentare tale ultima proposta di legge, che prevede la possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle

persone addette alle cure domestiche della propria famiglia.

Attesa l'importanza e l'urgenza della materia oggetto del provvedimento e le sollecitazioni dei soggetti interessati, espresse in special modo dal Movimento italiano casalinghe (M.O.I.C.A.), auspichiamo una sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore a venticinque anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma 1 o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e per la misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti alla « Mutualità pensioni », di-

sciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

5. I contributi versati dagli assicurati di cui al comma 4 sino alla data del 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della misura della pensione stessa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di anno un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di anno per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati per i lavoratori dipendenti comuni.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali è attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che deve garantire alle persone iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.